



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 89 del 03/07/2019

- Settore -

Oggetto:

Manifestazione sportiva "The Night of Superfight 7". Somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro. Utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine. Divieti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 03/07/2019 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto: "Manifestazione sportiva internazionale di Kickboxing *"The Night of Superfight 7"*, organizzata dalla ASD Alias Boxing School. Concessione patrocinio, vantaggi economici e contributo economico";

considerato che con la suddetta deliberazione è stato stabilito di accogliere la proposta presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica "Alias Boxing School", con sede ad Iglesias in via Cavalier Sanfilippo e contestualmente approvare il programma della manifestazione sportiva denominata *"The Night of Superfight 7"*, da tenersi in città, nella Piazza Quintino Sella, sabato 6 luglio 2019;

preso atto che si tratta di una manifestazione:

- che avrà inizio alle ore 19.00 e terminerà alle ore 24.00, prevede n. 7 incontri dilettantistici e prima serie di pugilato e n. 9 incontri di *Muay Thai* anch'essi dilettantistici e serie "Elit";
- che l'incontro *clou* della serata sarà il titolo mondiale categoria 62,100 Kg, per la sigla internazionale *"WKN World Kickboxing Network"*;

riscontrato

- che la suddetta manifestazione sportiva è stata autorizzata dal Dirigente competente del Settore Socio – Culturale, dott. Paolo Carta, in data 27 giugno 2019, prot. n. 31429;
- che in particolare è stato autorizzato *"il Presidente dell'ASD Alias Boxing School, sig.ra Laura Zazzu, a realizzare la manifestazione denominata The Night of the Superfight 7 in programma per il giorno 6 luglio 2019, previa osservanza delle disposizioni di legge ed in particolare delle prescrizioni e delle indicazioni di cui ai verbali n. 1/2019 – 2/2019 -3/2019 della Commissione comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli;*

considerato che in occasione di manifestazioni della suddetta portata si registra in generale un incremento di bevande alcoliche e bibite non alcoliche contenute in contenitori di vetro o metallo e che, fra le prescrizioni indicate dalla Commissione comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli, è presente anche quella relativa al divieto di vendita di bevande in lattina e in vetro;

considerato, altresì, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone, in quanto costituiscono fonte di pericolo anche in considerazione del loro potenziale utilizzo improprio quali oggetti contundenti atti ad offendere;

atteso che si rende adottare, per il periodo della manifestazione, adeguate misure finalizzate al contemperamento di più interessi, garantendo, da un lato, l'esigenza della collettività di fruire di una città viva e vivibile attraverso le occasioni di positiva aggregazione, dall'altro salvaguardando gli interessi giuridicamente riconosciuti a tutela della sicurezza urbana e della salute e dell'igiene pubblica, attraverso idonee disposizioni che regolamentino la vendita e il consumo di bevande alcoliche e bibite non alcoliche contenute in bevande di vetro o metallo;

verificato che, per l'occasione, si rende pertanto necessario adottare una apposita ordinanza in materia di: *"Somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. Utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine. Divieti"*.

ribadito che la suddetta manifestazione richiamerà sicuramente una notevole quantità di persone nel luogo interessato al suo svolgimento e che bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

vista l'ordinanza dirigenziale n. 87 del 02 luglio 2019 avente ad oggetto: "Manifestazione sportiva *"The Night of Superfight 7 – modifiche alla viabilità"* con la quale è stata disciplinata la viabilità

cittadina nel luogo di svolgimento della iniziativa prevedendo appositi divieti di sosta e transito;
richiamate la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017 in data 07 giugno 2017 e la direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018;

valutata l'opportunità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

ritenuto di limitare l'efficacia del presente provvedimento **in tutta l'area del centro storico cittadino** (come individuata dal vigente piano regolatore generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via Eleonora), **nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde e comunque anche nell'arco territoriale di metri 200 dalle vie del centro storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde:**

- **dalle ore 17.00** di sabato 6 luglio 2019 **alle ore 01.00** di domenica 7 luglio 2019;

visto il D.M. 05 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'articolo 54, comma 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;

evidenziato

- che il Ministero dell'Interno ha posto in evidenza la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di “*safety*”, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di “*security*”, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- che tra le misure attinenti alla “*safety*” proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

1. il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
2. l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
3. il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

i divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 suddetti hanno efficacia **in tutta l'area del centro storico cittadino** (come individuata dal vigente piano regolatore generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via Eleonora), **nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde e comunque anche nell'arco territoriale di metri 200 dalle vie del centro storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Roma, Via Valverde:**

- **dalle ore 17.00** di sabato 6 luglio 2019 **alle ore 01.00** di domenica 7 luglio 2019;

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza sull'esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
3. trasmessa all'Associazione sportiva dilettantistica "Alias Boxing School", con sede ad Iglesias in via Cavalier Sanfilippo (referente: Presidente signora Laura Zazzu) (aliasgym@gmail.com);
4. trasmessa, per doverosa conoscenza:
 - al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it);
 - al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it);
 - al Dirigente dello Sportello Unico delle attività Produttive del Comune di Iglesias (dirigente.settore3@comune.iglesias.ca.it);
 - al Dirigente del Settore Socio-Culturale del Comune di Iglesias (paolo.carta@comune.iglesias.ca.it)

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente